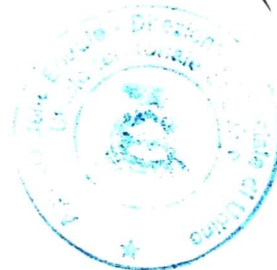


2757
2-8 GIU 2022
Firma su carta del Direttore Provinciale, Paolo De Luca Marco Bernardis

**STATUTO DELL'“ASSOCIAZIONE CIALÀ INDENANT ODV”
DI MAGNANO IN RIVIERA.”**

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
AI SENSI DELL'ART. 82, COMMI 3 E 5 D.LGS. 117/2017**



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. L'Associazione di Volontariato "CjalàIndenant" di Magnano in Riviera (Ud) costituita il 21 Marzo 1993 e iscritta all'elenco regionale delle associazioni di volontariato al N° 328, codice fiscale 94040160304, adegua il proprio Statuto al D.LGS. 117/2017, secondo quanto disposto nel presente Atto. LA denominazione "L'Associazione di Volontariato "CjalàIndenant" viene ora modificata ai sensi del Codice del Terzo Settore (C.T.S.) in "Associazione CjalàIndenant ODV" di Magnano in Riviera".La denominazione estesa "organizzazione di volontariato" o la sigla "O.D.V." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
2. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa nel comune di Magnano in Riviera. L'eventuale successivo cambio di sede, se fatto all'interno dello stesso Comune, non comporterà variazione dello statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione è costituita con durata illimitata ed appartiene alla categoria delle associazioni non riconosciute.

ART. 2 - STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 –SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ

1.L' "Associazione CjalàIndenant ODV" è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, C.T.S., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.Essa opera nel territorio regionale ed in modo particolare nella provincia di Udine, con attività di trasporto sociale in favore delle persone con disabilità, delle persone svantaggiate o di quelle in situazione di fragilità e di bisogno onde agevolarne la mobilità, la socialità e la fruizione dei servizi e delle occasioni ricreative e del tempo libero che il territorio offre, nonché con attività ricreative e di socializzazione rivolte soprattutto alle persone anziane o che vivono situazioni di solitudine e di emarginazione.

3. Per le attività di interesse generale prestate, come definite al punto precedente, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.L'organizzazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

5.L'Organizzazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.LGS. 117/2017.

6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni del territorio che perseguono fini simili o analoghi.

7. La collaborazione dell'Associazione con altre Organizzazioni o Associazioni con attinenze simili o diverse dalla stessa, inclusi Enti pubblici, è disciplinata da accordi stipulati dal Consiglio Direttivo con criteri di democraticità e di volontarietà, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo, del volontariato e di massimizzare le sinergie presenti sul territorio.

8. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli iscritti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

TITOLO II RISORSE, PATRIMONIO, BILANCIO E RESPONSABILITÀ

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.LGS. 117/2017.

ART. 7 - I BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 8 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 C.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 9 – BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 10 - BILANCIO SOCIALE

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 11 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 12 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 13 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI E DI EVENTUALI VOLONTARI NON SOCI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Analoga assicurazione è stipulata a favore di eventuali volontari non soci.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 15 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III - LIBRI SOCIALI

ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- A) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) il registro dei volontari di cui all'articolo 8 del presente statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, così come stabilito dall'art. 15, comma 3, C.T.S.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO IV - ASSOCIATI

ART. 18- AMMISSIONE

1. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è previsto il versamento della quota associativa.
6. Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 19-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri

associativi;

2. Gli associati hanno i seguenti doveri:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 20 - RECESSO – ESCLUSIONE

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta che avrà effetto al momento della presentazione stessa, diretta al Presidente. Le somme versate a qualunque titolo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 21 - VOLONTARI

1. Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'apporto delle prestazioni dei volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1.1. L'Assemblea.
 - 1.2. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).
 - 1.3. Il Presidente.
 - 1.4. L'Organo di Controllo (eventuale).
 - 1.5. Il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

ART. 23 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica. In essa funge da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo.
3. All'Assemblea ogni socio ha diritto di partecipare personalmente, in caso di impossibilità potrà essere rappresentato da un altro socio munito di delega firmata dal socio delegante. Ogni socio potrà avere non più di tre deleghe. Si applica quanto previsto nel 4° comma dell'art. 24 del D.LGS. 117/2017 e si richiama quanto dettato dal 5° comma dell'art. 2372 del Codice Civile.
4. Il diritto di voto in assemblea è riconosciuto a tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria in prima e seconda convocazione nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea stessa. La convocazione è valida anche se inviata a mezzo elettronico/informatico.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/3(un terzo) dei Soci. In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.

ART. 25 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

VERBALIZZAZIONE

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, o su richiesta dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto. Sono assunte sempre a scrutinio segreto quando riguardano le persone.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo o lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera altresì lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, inserito nell'apposito Libro e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 26 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati sentito il Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 27 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, nominato dall'Assemblea e tutti i componenti sono scelti tra gli associati.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. L'incarico di consigliere è gratuito.

4. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla naturale scadenza del triennio del Consiglio Direttivo decaduto.

5. I Consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 C.T.S., a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto o e-mail con conferma di lettura, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

3. L'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con l'assistenza del Segretario.

ART. 29 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Sono compiti del consiglio direttivo, fra gli altri:

- A) redigere il rendiconto annuale e gli altri documenti di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- B) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- C) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- D) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- E) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- F) Tenere i libri sociali obbligatori di propria spettanza e le scritture di cui agli articoli 13-14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

ART. 30 - PRESIDENTE

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 32 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 33- Gratuità delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso documentato delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
2. I regolamenti hanno efficacia per gli iscritti e per quanti frequentano i locali o utilizzano infrastrutture dell'Associazione.

ART. 35 - SCIoglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 25, comma 4, del presente Statuto:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno Devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 D.LGS. 117/2017.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 36 - RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del terzo settore), dal Codice civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto è stato approvato in data 22/06/2022 alle ore 19,45 dall'assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria.

Lo statuto è stato votato all'unanimità con 18 voti validi su 21 Soci iscritti..

Magnano in Riviera 23/06/2022

Il Presidente.



Sandro Merluzzi

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	1
ART. 2 - STATUTO	1
ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO	1
ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	2
ART. 5 – SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ	2
TITOLO II RISORSE, PATRIMONIO, BILANCIO E RESPONSABILITÀ	4
ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE	4
ART. 7 - I BENI	4
ART. 8 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	4
E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	4
ART. 9 – BILANCIO	5
ART. 10 - BILANCIO SOCIALE	5
ART. 11 – CONVENZIONI	5
ART. 12 - PERSONALE RETRIBUITO	5
ART. 13 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI	5
E DI EVENTUALI VOLONTARI NON SOCI	5
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE	5
ART. 15 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)	6
TITOLO III - LIBRI SOCIALI	7
ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	7
ART. 17 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI	7
TITOLO IV - ASSOCIATI	8
ART. 18 - AMMISSIONE	8
ART. 19 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	8
ART. 20 - RECESSO – ESCLUSIONE	9
ART. 21 - VOLONTARI	9
TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	10
ART. 22 - ORGANI	10
ART. 23 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 25 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	11
VERBALIZZAZIONE	11
ART. 26 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	11
ART. 27 - CONSIGLIO DIRETTIVO	11

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART. 29 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART. 30 - PRESIDENTE	13
ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO	13
ART. 32 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	13
Art. 33 - Gratuità delle cariche sociali	14
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 34 - REGOLAMENTO INTERNO	15
ART. 35 - SCIoglimento.....	15
ART. 36 - RINVIO	15